N. 1/2024 PARTE III – GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE

Sezione I centrale d'appello

12 – Sezione I centrale d'appello; sentenza 24 gennaio 2024; Pres. Torri, Est. de Gennaro; P.M. Astegiano; Proc. reg. Basilicata c. *Omissis*.

Conferma Corte conti, Sez. giur. Basilicata, 20 gennaio 2022, n. 2.

Responsabilità amministrativa e contabile – Attività consulenziale e di *advisor* svolto da banche di affari – Sussistenza del rapporto di servizio – Caratteri e presupposti – Fattispecie.

R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 52; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Presidente, amministratori e dirigenti regionali – Sottoscrizione di contratti di finanza derivata "interest rate swap" – Irrazionalità e dannosità – Esclusione – Fattispecie.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, artt. 1, 1-bis.

Non sussiste un rapporto di servizio tra un'amministrazione pubblica e una banca d'affari specialista nella ristrutturazione del debito e controparte in operazioni in strumenti finanziari derivati, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti, qualora sia assente o non venga provata una relazione comportante l'assunzione, da parte della banca, di potestà pubblicistiche e il suo inserimento, anche temporaneo, nell'organizzazione interna dell'amministrazione quale agente di questa in ordine alle scelte di negoziazione in derivati e di gestione del debito (nella specie, dagli atti risultava che l'amministrazione regionale avesse esercitato il proprio potere discrezionale in maniera autonoma con riguardo alla sottoscrizione dei contratti di finanza derivata proposta dalle banche "advisors").

Non costituisce condotta irrazionale e dannosa la sottoscrizione di contratti di finanza derivata "interest rate swap" da parte di un consiglio regionale con riguardo alla duplice natura di sterilizzazione del rischio dovuto ai tassi di interesse di un mutuo sottostante, contratto per finanziare le opere di ricostruzione del terremoto e di costituzione della provvista insufficiente a tale scopo (nella specie, secondo il collegio le banche advisors, a seguito della sottoscrizione dei contratti derivati, avevano pagato alla regione tassi di interesse esattamente corrispondenti a quelli dovuti dall'ente alle banche finanziatrici del mutuo, con finalità di copertura del rischio di rialzo dei tassi).

13 – Sezione I centrale d'appello; sentenza 25 gennaio 2024; Pres. Lasalvia, Est. de Gennaro; P.M. Parlato; Proc. reg. Campania c. D.L.V.

Conferma Corte conti, Sez. giur. Campania, sent.-ord. 9 luglio 2021, n. 807 e riforma sent. 17 febbraio 2022, n. 175.

Responsabilità amministrativa e contabile – Presidente dell'amministrazione regionale – Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione – Corresponsione di indennità di responsabilità dell'unità operativa dirigenziale non corrispondenti alle mansioni svolte da personale distaccato da altri uffici – Danno erariale – Sussistenza – Vantaggi comunque ritratti dall'amministrazione regionale – Esclusione – Fattispecie.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, artt. 1, 1-bis.

Responsabilità amministrativa e contabile – Presidente dell'amministrazione regionale – Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione – Elemento soggettivo doloso – Esclusione.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, artt. 1, 1-bis.

Pur sussistendo un'ampia discrezionalità del vertice dell'amministrazione regionale nell'organizzazione dei propri uffici di staff, costituisce esborso indebito e dannoso la corresponsione, a personale distaccato dal Corpo di polizia municipale, dell'indennità di responsabilità dell'unità operativa dirigenziale, in assenza di svolgimento delle funzioni ad essa collegate; neppure è possibile scomputare dall'importo del danno quello all'eliminazione di alcune figure operative dalla segreteria del presidente, perché derivante da altro decreto, diverso da quello relativo alla nomina dei responsabili della segreteria (nella specie, l'indennità de qua era stata corrisposta a quattro vigili urbani, incaricati delle mansioni di autista e di "filtro" dell'ufficio del governatore e già percettori di altra indennità).

La semplice volontà della condotta non comporta la volontà e la consapevolezza dell'antigiuridicità della stessa; da ciò consegue che la condotta del presidente di una regione volta alla riorganizzazione dei propri uffici di segreteria non comporta di per sé la dimostrazione dell'elemento soggettivo doloso relativo al danno erariale consistente nell'erogazione di indennità non dovute.

36 – Sezione I centrale d'appello; sentenza 5 febbraio 2024; Pres. Lasalvia, Est. Petrucci; P.M. De Franciscis; S.P.H. e altri c. Proc. reg. Calabria e altro. *Conferma Corte conti, Sez. giur. Calabria, 24 novembre 2021, n. 279.*

Giurisdizione e competenza – Danno derivante dall'erogazione di pubblici contributi – Tecnico incaricato della redazione di un progetto – Giurisdizione contabile – Sussiste.

C.g.c., art. 1; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Responsabilità amministrativa e contabile – Regolamento di procedura davanti alla Corte dei conti – Codice di giustizia contabile – Illegittimità costitu-

N. 1/2024 PARTE III – GIURISDIZIONE

zionale per contrasto con i principi del giusto processo – Esclusione.

Cost., artt. 3, 24, 111; r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art. 1; d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 5.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sul tecnico privato che ha redatto un progetto necessario per l'erogazione di un contributo pubblico, poiché, alla luce della necessaria integrazione del procedimento istruttorio dell'amministrazione, rappresentata dall'elaborato tecnico, viene integrato il rapporto di servizio con l'amministrazione, al di là della qualifica privata e dell'assenza di rapporto di dipendenza con la stessa.

È irrilevante e, come tale, inammissibile, la questione di legittimità costituzionale sollevata, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., del regolamento di procedura davanti alla Corte dei conti e del d.l. n. 453/1993, attesa la loro abrogazione per asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., trattandosi di provvedimenti normativi entrambi abrogati, a decorrere dal 7 ottobre 2016, dall'art. 4, c. 1, lett. a) e lett. d), dell'all. 3 al d.lgs. n. 174/2016, recante il codice di giustizia contabile, d.lgs. n. 174/2016, codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della l. 7 agosto 2015, n. 124; è, poi, infondata la medesima questione con riguardo al codice di giustizia contabile, peraltro generica, non essendo state indicate le norme di cui si dubita il contrasto con la Costituzione; infatti, il principio cardine del codice è il rispetto dei principi del giusto processo nella fase di formazione, di acquisizione e di valutazione della prova, attraverso l'obbligo di motivazione degli atti del pubblico ministero oltre che del giudice e fermo restando il principio di circolazione delle prove acquisite negli altri processi.

56 – Sezione I centrale d'appello; sentenza 28 febbraio 2024; Pres. Torri, Est. Petrucci; M.M. c. Inps. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Processo contabile – Pensioni – Mancata comparizione in udienza e assenza di notifica del decreto di fissazione alla controparte – Pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere – Ragioni.

C.g.c., artt. 155, c. 8, 196.

Nel giudizio di appello in materia di pensioni, ancorché la parte appellante non sia comparsa e non abbia notificato il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ragioni di giustizia sostanziale e di economia processuale impongono una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere qualora l'appellato Inps, a seguito di riesame di ufficio della posizione del ricorrente, ab-

bia, medio tempore, riconosciuto il diritto reclamato, con conseguente carenza di interesse dell'appellante, profilo che prevale sull'esigenza della corretta instaurazione del contraddittorio.